

CCCXXIX.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Congedi	16353
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
LUZZATTO ed altri: Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali (24);	
IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per l'elezione dei consigli provinciali (1274);	
BOZZI: Modifiche all'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, concernente l'elezione dei consigli provinciali (1634)	16353
PRESIDENTE	16353, 16360
RICCIO, <i>Presidente della Commissione</i>	16353
16359, 16360, 16361,	16366
BISANTIS, <i>Relatore per la maggioranza</i>	16354
16365	16365
FERRI, <i>Relatore di minoranza</i>	16356, 16358
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	16357
16359, 16361, 16365,	16372
DEGLI OCCHI	16359, 16360, 16361, 16369
ALMIRANTE	16363
LATTANZIO	16365
PAJETTA GIAN CARLO	16367
RUSSO SPENA	16371

La seduta comincia alle 11.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 5 agosto 1960. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Gerardo Bianchi, Iozzelli e Troisi. (*I congedi sono concessi*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Luzzatto ed altri (24), Iozzelli (1274), Bozzi (1634), concernenti modificazioni alla legge elettorale provinciale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge concernenti modificazioni alla legge elettorale provinciale.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri abbiamo sospeso la discussione, essendo stato presentato dagli onorevoli Gui ed altri un complesso di emendamenti che costituiscono in definitiva un nuovo testo, sul quale la Commissione ha chiesto di esprimere il suo parere.

Chiedo ora al presidente della Commissione se ha dichiarazioni da fare.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Secondo il mandato avuto, la Commissione ha redatto un nuovo testo unificato includendovi anche la proposta di legge Bozzi. Quanto alla proposta di legge Iozzelli, la Commissione si è trovata d'accordo nel rimandarne la discussione in sede di legge comunale e provinciale, di cui è stata annunciata la riforma.

Quanto alla proposta di legge Tozzi Condivi si è riconfermato in Commissione che se ne dovrà discutere prima delle elezioni, ma non in questa sede, per cui essa rimane stralciata.

Questo, signor Presidente, è il risultato della riunione della Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Riccio. Poiché non vi sono obiezioni, la questione sospensiva sollevata dalla Commissione per la proposta di legge Iozzelli si intende approvata.

(*Così rimane stabilito*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 SETTEMBRE 1960

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare nella discussione generale, la dichiaro chiusa.

Do la parola al relatore di maggioranza, affinché la Camera sia informata sul complesso delle nuove norme.

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono note a tutti le lunghe discussioni che hanno preceduto le conclusioni sulle quali la Camera è ora chiamata a pronunciarsi e che, a quanto abbiamo potuto constatare in sede di Commissione, sono accette alla quasi totalità della Camera.

La maggioranza della Commissione ebbe a suo tempo a pronunciarsi in senso assolutamente contrario alla proposta di legge Luzzatto, in quanto essa comportava l'adozione di un sistema che presentava gravi inconvenienti, del resto ampiamente documentati e messi in evidenza nel corso della precedente discussione. Ad un certo momento, comunque, prevalse la convinzione che la legge del 1951 (la quale instaurava un sistema misto che aveva esso pure un contenuto proporzionalistico) dovesse essere modificata in senso maggiormente proporzionalistico; così, dopo una serie di incontri svoltisi anche in sede politica, siamo arrivati alle conclusioni odierne.

Nella relazione della Commissione, da me stesa, che accompagnava la proposta di legge Luzzatto mettemmo in evidenza i motivi per i quali non si riteneva opportuno affrontare allora (eravamo all'inizio dell'anno) il problema di una sostanziale modifica della legge del 1951. Per una serie di ragioni a tutti note, per altro, le elezioni non hanno potuto essere tenute alla prevista scadenza primaverile e il forzato rinvio ha consentito di affrontare la modifica della legge elettorale.

Noi ci auguriamo che la data della consultazione amministrativa venga definitivamente stabilita nel prossimo autunno, sicché vengano stroncati sul nascere certi tentativi di speculare sulla presunta paura del partito di maggioranza ad affrontare la campagna elettorale.

Il nuovo testo, dopo la presentazione degli emendamenti avvenuta nella seduta di ieri e che erano stati concordati in sede politica, è stato ieri sera esaminato dalla Commissione interni, che già in passato, e per più anni, si era occupata del problema; a conclusione di questo esame è stato redatto il testo unificato ora sottoposto all'esame della Camera.

Nella relazione alla proposta di legge Luzzatto, a suo tempo presentata, il problema venne trattato dal punto di vista tecnico, senza per altro trascurare motivi di ordine politico che sin da allora affioravano; dicemmo allora

che avremmo potuto esaminare, ed eventualmente appoggiare, modifiche alla legge elettorale provinciale se ragioni politiche lo avessero richiesto; in questo caso la stessa Assemblea avrebbe dovuto decidere sul problema, il che è appunto quanto è avvenuto.

La proposta di legge Luzzatto è stata in un certo senso accantonata ed è servita soltanto come base per la discussione delle modifiche alla legge vigente; è prevalsa l'opinione di introdurre un sistema maggiormente proporzionalistico, utilizzando il congegno usato per l'elezione del Senato della Repubblica, in base alla legge del 1948.

Il nuovo sistema, per essere applicato, ha richiesto il superamento di non poche difficoltà, soprattutto in vista della necessità, che si imponeva, di modificare il numero dei collegi elettorali provinciali per parificarlo a quello dei consiglieri da eleggere in ciascuna provincia. Questa difficoltà è stata superata con una norma transitoria che consente lo svolgimento delle elezioni con un sistema maggiormente proporzionalistico e, nello stesso tempo, non ritarda la data della consultazione, perché con questo sistema si possono svolgere le elezioni senza modificare le circoscrizioni territoriali provinciali.

Si è stabilito di svolgere le elezioni nei collegi così come sono stabiliti per ogni provincia, che sono pari ai due terzi dei consiglieri da eleggere, e si è prevista la possibilità e l'eventualità che, qualora si superi il numero dei due terzi dei collegi oggi esistenti da parte di un gruppo di candidati, si possa, con lista aggiuntiva, consentire o l'ingresso a coloro che potranno beneficiare del maggior numero dei quozienti oltre i due terzi oppure, nel caso di rinuncia, di dimissioni o di decesso, si possano ricoprire i posti vacanti senza ricorrere a nuove elezioni (inconveniente che è stato rilevato in Commissione e in quest'aula e che costituiva uno dei motivi che poneva in discussione i principi attuati dalla legge del 1958).

Così si voterà in base a questo nuovo testo che la Commissione ha predisposto e sottoposto all'esame ed all'approvazione della Camera, però non sulla base di una lista di candidati, ma per i candidati contenuti in una lista e con l'aggiunta di un numero di candidati (se vorranno i singoli partiti presentarli) pari al numero dei consiglieri che fanno parte di quel consiglio provinciale.

Con questa norma transitoria si è ovviato all'inconveniente di dover modificare i collegi elettorali. Inoltre si è stabilito nel testo di legge che il numero dei consiglieri da eleggere

deve essere pari al numero dei collegi di guisa che ogni zona della provincia abbia la possibilità di eleggere, in ogni consiglio provinciale, il suo rappresentante, cosa che in Commissione ha determinato e costituito ragione di maggiore attenzione.

All'articolo 1, che modifica l'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, si è stabilito che « il consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni per la sua rinnovazione ». Questo allo scopo d'eliminare alcuni motivi di seria apprensione in ordine alla validità dei *deliberata* dei consigli provinciali, una volta compiuto il termine del quadriennio stabilito tassativamente dalla legge. Si stabilisce anche che le elezioni potranno aver luogo anche anticipatamente a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza dei consigli provinciali e quindi delle giunte provinciali, in maniera da evitare un periodo di interruzione e creando una continuità tra il vecchio consiglio scaduto ed il nuovo che viene ad essere eletto.

Si procede alla rinnovazione integrale del consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri. In questo caso, le elezioni si effettuano nel termine di tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette.

Si è avuta una certa discussione in ordine al contenuto di questo termine per quanto riguarda la sua perentorietà o la possibilità di una sua interpretazione diversa.

Ricordo che in Commissione considerammo questa materia, sulla quale era stata presentata anche una proposta di legge. Anzi, io proposi che fosse discussa anche quella proposta insieme con questa, ma la maggioranza della Commissione (e forse proprio quelli che oggi maggiormente insistono su questo punto) ritenne che non si dovesse procedere all'abbinamento, in quanto non si tratta di materie perfettamente analoghe. Così la questione fu rimandata ad un esame successivo.

Come dicevo, l'articolo 2 riguarda il numero dei consiglieri da eleggere; stabilisce, cioè, che in ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali da eleggere, salvo quanto è stabilito dalla norma transitoria cui ho fatto cenno, da applicarsi per le elezioni del prossimo autunno.

Per quanto riguarda poi l'articolo 3, devo rilevare che bene ha fatto la Commissione ad inserire la norma che aveva formato oggetto di esame in base alla proposta dell'onorevole Bozzi, perché in sostanza si tratta di una materia che attiene proprio alla eleggibilità. Pertanto in una legge che concerne l'ele-

zione dei consigli provinciali, più che le norme relative alle incompatibilità — che possono formare oggetto di esame più approfondito e più completo in altra occasione — era necessario inserire questa norma.

L'onorevole Bozzi (e in Commissione fummo tutti d'accordo su questo punto) aveva acutamente sottolineato le difficoltà che presenta l'articolo 8 della legge del 1951, il quale richiama, sotto il profilo dei motivi di incompatibilità e di ineleggibilità, tutte le norme che riguardano l'elezione dei consiglieri comunali. Naturalmente un siffatto generico richiamo (che, stando alla discussione avvenuta in Senato allorché fu approvata la legge del 1951, aveva il contenuto di un rinvio non formale ma sostanziale), era stato interpretato, da una certa giurisprudenza che si era consolidata, come un rinvio puramente formale, di guisa che non potevano essere eletti consiglieri provinciali coloro i quali si trovavano nelle stesse condizioni che impedivano l'elezione a consigliere comunale.

A tutto questo si è voluto porre rimedio con questa modifica, che riguarda però soltanto le questioni che concernono l'ineleggibilità, mentre per tutti i motivi di incompatibilità rimane ferma la norma che riguarda le incompatibilità per l'elezione dei consiglieri comunali. Vi è da augurarsi che in un futuro non lontano si possa riconsiderare tutta questa materia, in modo che i dubbi, i contrasti e le contestazioni, che non sono poche in siffatta materia, possano essere ridotte al minimo.

Nella elencazione sono previsti quei casi di ineleggibilità che, in sostanza, sono apparsi alla Commissione come meritevoli di maggiore attenzione.

Per quanto concerne la presentazione delle candidature, modificato il sistema nella sua struttura, era ovvio, obbedendo anche a un principio economico, che si dovesse presentare un'unica lista, cioè una lista contenente i candidati di ogni singolo gruppo per i diversi collegi elettorali della provincia e da presentarsi ad opera di un certo numero di elettori: non meno di 400 e non più di 700. Si è anche stabilito che può essere presentata la candidatura in più collegi, ma non in più di tre. Inoltre, si è stabilito, e molto opportunamente, che non possa essere accettata una lista di candidati che non copra almeno il terzo dei seggi che costituiscono il consiglio provinciale. La presentazione deve essere effettuata entro le ore 12 del trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Sono formalità la cui necessità è maturata in base all'esperienza pas-

sata. Le formalità esecutive non sono state, invece, sostanzialmente modificate, salvo per quanto riguarda la designazione dei rappresentanti di lista.

Il problema su cui mi voglio soffermare brevemente riguarda il sistema nella sua essenza. Noi siamo passati, attraverso questo nuovo testo di legge, da un sistema uninominale corretto (perché i due terzi dei consiglieri venivano eletti a maggioranza semplice ed un terzo veniva eletto in base ad un sistema proporzionale) ad un nuovo sistema più spiccatamente proporzionale, con la sola correzione del quoziente più due. Cioè il numero complessivo dei voti validi viene suddiviso per il numero dei seggi del consiglio provinciale più due, ricavando in tal modo il quoziente elettorale che serve di base per l'attribuzione dei seggi. Una volta attribuiti tanti seggi a ciascun gruppo quante volte il quoziente elettorale entra nel numero dei voti validi riportati, i seggi vengono assegnati in rapporto alla cifra individuale conseguita da ciascun candidato. Qui, molto opportunamente è stato stabilito che, nel caso che il candidato si presenti in più collegi, la cifra individuale sia determinata dalla maggiore cifra che il candidato ha potuto conseguire in uno dei collegi in cui ha presentato la propria candidatura.

Quando rimarranno seggi, il che si potrà verificare in qualche provincia, si adotterà quel sistema cui prima ho fatto cenno, cioè si attribuiranno tali seggi ai candidati delle liste aggiunte.

Mi pare, onorevoli colleghi, che la questione sia stata tradotta, dopo tante discussioni, nella forma più semplice e piana, la quale, fra l'altro, consentirà l'adempimento di un impegno preciso assunto non soltanto dal Governo, ma anche e soprattutto dal Parlamento: consentirà, cioè, di far svolgere le elezioni nel prossimo autunno.

Io che mi sento veramente attaccato alla vita degli enti locali per avervi partecipato per lunghi anni e per parteciparvi ancora e ho avuto la possibilità, insieme con molti altri colleghi, di constatare l'importanza della vitalità degli enti locali nella vita democratica del paese, della funzionalità e della efficienza dello Stato, non ho che da formulare in questo momento un augurio. Noi che ci occupiamo sempre di materia attinente agli enti locali, alle province, ai comuni e alle regioni (questo argomento è di attualità), siamo convinti che la base di uno sviluppo democratico del paese risiede nel maggiore, crescente sviluppo della vita degli enti locali. L'augurio che formulo è che le province, che hanno dato così

buona prova nel periodo più terribile della vita del nostro paese, che hanno formato oggetto della costante attenzione del Governo e del Parlamento, che sono enti insostituibili che rispondono nel migliore dei modi alle esigenze fondamentali del paese, possano, rinnovate nel prossimo autunno, riprendere il loro cammino e soddisfare le esigenze delle nostre popolazioni, le quali attendono che gli enti locali, anche attraverso una finanza migliorata, possano sviluppare e svolgere la loro attività in un clima di maggiore tranquillità. *(Vivi applausi al centro).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

FERRI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore di minoranza deve prendere atto che, nella seduta della Commissione di ieri sera, il testo che oggi la Camera è chiamata ad esaminare è stato accettato alla unanimità. Quindi, la funzione del relatore di minoranza è venuta praticamente a cessare. Non intendo perciò avvalermi del diritto che ho di parlare, in quanto relatore di minoranza, per procrastinare quella che oggi è l'esigenza più urgente e più impellente, di arrivare cioè ad una sollecita approvazione della legge nel testo accettato dalla totalità della Commissione. Mi limito a sottolineare con soddisfazione che la battaglia per l'introduzione del sistema proporzionale nella elezione dei consigli provinciali, che il partito socialista italiano conduce dal 1956 (data della prima presentazione della nostra proposta che non pervenne all'esame dell'Assemblea nella scorsa legislatura e fu ripresentata subito dopo le elezioni del 1958), questa battaglia, dicevo, tenace e conforme alle tradizioni del partito, sempre fedele nelle leggi elettorali al principio della proporzionale, sta oggi per concludersi nella maniera più soddisfacente.

Se è vero che il testo che la Commissione ha ieri sera accettato si differenzia tecnicamente del tutto dalla proposta Luzzatto e riprende, semmai, le mosse dal testo sostitutivo già presentato in Commissione dall'onorevole Bertinelli, è altrettanto vero che i fini sostanziali della nostra proposta erano quelli di introdurre il principio proporzionale, senza manifestare preferenze esclusive per un sistema o per un altro.

Il relatore di minoranza ebbe già l'onore di dichiarare questa posizione in Commissione e nella relazione scritta. Eravamo già allora disposti ad accettare in pieno il testo sostitutivo proposto dall'onorevole Bertinelli, perché la finalità nostra era ed è quella di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 SETTEMBRE 1960

dare alle elezioni per i consigli provinciali una legge proporzionale, una legge cioè che consenta ad ogni raggruppamento politico di presentarsi agli elettori con la propria fisionomia, con il proprio simbolo, con il proprio programma.

Questa esigenza, che è, a nostro avviso, esigenza di democrazia, è stata riconosciuta valida. Un riconoscimento in questo senso venne anche dal discorso tenuto il 5 agosto scorso, poco prima della votazione della fiducia all'attuale Ministero, dall'onorevole Moro, il quale allora prendeva atto dell'intendimento del Governo di favorire una modifica della legge elettorale provinciale in senso proporzionalistico, tale da consentire ad ogni partito di presentarsi autonomamente al giudizio e al voto del corpo elettorale.

Il gruppo socialista, ripeto, non ha che da prendere atto con vivissima soddisfazione dei risultati a cui è pervenuta questa lunga e travagliata discussione svoltasi in Commissione, in aula in sede di discussione generale, nei dibattiti e nelle intese tra i gruppi. Il testo che ha or ora illustrato l'onorevole Bisantis sodisfa in pieno le esigenze del principio proporzionalistico e sodisfa anche, a nostro avviso, quelle esigenze non disprezzabili e non infondate che furono sollevate in Commissione miranti a garantire il più possibile una rappresentanza nei consigli provinciali alle singole zone. Le sodisfa, come le sodisfaceva nello spirito la proposta Bertinelli, ma con miglioramenti notevolissimi, primo fra tutti quello relativo alla presentazione unica, e non singola, cioè collegio per collegio, delle candidature, e quello che prevede che il simbolo per i candidati dello stesso raggruppamento politico, assegnati poi ad ogni collegio della provincia, deve essere identico, ed unico.

Si accentua così il carattere proporzionalistico della legge e quindi di scelta politica nei confronti dei vari raggruppamenti, scelta che l'elettore può e deve compiere anche eleggendo i consigli provinciali.

Siamo stati e siamo favorevoli all'inserimento, nel testo concordato, della proposta dell'onorevole Bozzi, che già trovò il consenso unanime della Commissione, e che dovrebbe mettere fine — con l'approvazione che, confidiamo, avrà dalla Camera — alle controversie giurisprudenziali, che si traducevano poi in una serie, a nostro giudizio non giustificata, di cause di ineleggibilità, le quali venivano a limitare senza validi motivi il diritto costituzionale del cittadino ad accedere alle cariche pubbliche.

Alcune perplessità che furono sollevate ieri sera in Commissione circa il permanere di altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità, che restano in vigore, facendosi ad esse rinvio con l'articolo 8, in quanto previste nella legge per l'elezione dei consigli comunali, possono essere senz'altro eliminate; e meglio lo saranno quando il Governo, avvalendosi della facoltà concessagli dall'articolo 14, emanerà un testo unico nel quale è prevista la possibilità di riprodurre esplicitamente, e non attraverso l'attuale formula del rinvio, quegli articoli della legge per la elezione dei consigli comunali che devono applicarsi anche all'elezione dei consigli provinciali.

Non ho altro da dire. Mi sia consentito rinnovare l'espressione di soddisfazione del mio gruppo per i risultati raggiunti in questa lunga e travagliata discussione, e di confidare che il corpo elettorale, che sarà tra breve chiamato a rinnovare i consigli comunali e provinciali da tempo scaduti, possa avere in questa legge elettorale uno strumento più valido a dare quei risultati alle elezioni provinciali e comunali che sono nell'auspicio delle forze democratiche del nostro paese e in particolare del mio partito; risultati, cioè, idonei a dare amministrazioni democratiche efficienti ai nostri enti locali e ad indicare la volontà politica del paese di compiere una svolta verso il progresso e le riforme sociali. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli colleghi, il testo delle modifiche da apportarsi alla legge elettorale provinciale vigente è così chiaro che non ha bisogno di commenti da parte mia. Il contenuto tecnico ed il significato politico degli emendamenti sono già stati illustrati dai relatori ed io mi rimetto alle loro dichiarazioni.

Non mi rimane che chiedere alla Camera di voler approvare il nuovo testo presentato, riservandomi di fare una dichiarazione sulla data delle prossime elezioni non appena la Camera avrà approvato gli articoli del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« All'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle ele-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 SETTEMBRE 1960

zioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.

La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.

Si procede alla rinnovazione integrale del consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri.

Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette ».

FERRI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Sollevari ieri sera in Commissione alcune riserve sul carattere di questo articolo pur riconoscendo che i motivi per cui è stato inserito nell'attuale testo erano quelli di armonizzare il sistema vigente per i consigli provinciali con le norme già esistenti per i consigli comunali. Tuttavia feci rilevare che alla luce dell'esperienza di questi anni la formulazione di questo articolo non si è rivelata a nostro giudizio soddisfacente, perché essa sembra poco atta ad impedire ciò che purtroppo è avvenuto, cioè il rinvio del rinnovo dei consigli comunali e provinciali scaduti ben oltre i quattro anni previsti dalla legge.

Rinunciai ieri sera a presentare emendamenti o a chiedere lo stralcio di questo articolo rendendomi conto che il problema era di vasta portata investendo anche i consigli comunali e quindi non poteva essere risolto in questa sede.

Intendo però dichiarare che il mio gruppo si riserva di risollevarlo il problema prossimamente quando verrà (e noi abbiamo chiesto che ciò sia il più sollecitamente possibile) all'esame della Camera la proposta di legge, che porta le firme dell'onorevole Luzzatto e mia, che intende stabilire termini perentori per l'indizione delle elezioni negli enti locali dove vi siano gestioni commissariati, ritenendo che in quella sede si possa inserire una norma che valga anche per le scadenze normali dei consigli comunali e provinciali.

Con questa precisazione noi non solleviamo obiezioni all'approvazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il primo comma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« All'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto il seguente comma:

« Non sono però eleggibili:

1°) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri di capitoli e delle collegiate;

2°) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

3°) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla provincia o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della provincia stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

4°) coloro che hanno il maneggio del denaro della provincia o non ne hanno ancora reso conto;

5°) coloro che hanno lite pendente con la provincia;

6°) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della provincia, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima;

7°) gli amministratori della provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

8°) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia, sono stati legalmente messi in mora;

9°) i magistrati di corte di appello, di tribunale e di pretura nella provincia nella quale esercitano la loro giurisdizione.

Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 5 e 6 non si applicano agli amministratori provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia l'amministratore che ricopra la carica di presidente della giunta provinciale o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 SETTEMBRE 1960

carica comporta evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunciata dalla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla corte di appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Vorrei sapere che cosa significhi il numero 4, dove si parla di « coloro che hanno il maneggio del denaro della provincia o non ne hanno ancora reso conto ». Si consideri infatti che si può anche render conto senza che i conti tornino. Siamo in materia di innovazione legislativa, e non credo quindi che siano molto pertinenti i richiami alla tradizione. Non mi pare che l'espressione di cui mi occupo possa trovare giustificazione da precedente inserzione. La dizione « o non ne hanno ancora reso conto » che significa? E siccome, in nome della tradizione, di cui del resto non credo siamo sempre rispettosi, abbiamo nelle leggi espressioni come « in qualunque caso », « in qualunque modo », « comunque », domando che in questa legge, sia pure suggerita da scatenate impazienze, non si ripeta un'espressione la quale non ha alcun significato, giacché con essa può forse essere identificata la stazione di partenza, non quella di arrivo, la quale è appunto la stazione che ci interessa in relazione alle possibili incompatibilità.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Vorrei precisare all'onorevole Degli Occhi che questa norma richiama la norma dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto presidenziale del 16 maggio 1960 relativo alla elezione dei consigli comunali, in cui è detto appunto al n. 5: « coloro che hanno il maneggio del denaro del comune o non ne hanno ancora reso il conto ». Per altro questa espressione si trova già nella legge 1951, come pure nelle leggi precedenti.

Si tratta quindi precisamente di una dizione la quale, vorrei dire, è tradizionale, ed ha anche una interpretazione consolidata nella giurisprudenza, per cui non ritengo che possa sorgere al riguardo dubbio alcuno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla provincia.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da non più di 700 elettori della provincia e deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.

La presentazione deve essere effettuata entro le ore 12 del trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali ».

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Allo scopo di rendere più facili le operazioni ed accorciare le distanze, propongo di sostituire nell'ultimo comma le parole « trentesimo giorno » con le altre « venticiquesimo giorno ».

RICCIO, *Presidente della Commissione*. La Commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento si intende allora incorporato nel testo.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Sono d'accordo per l'emendamento presentato dal Governo, ma ritengo che al quarto comma (non so se trattasi di errore di stampa) vi sia una incongruenza quando si dice: « La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da non più di 700 elettori ».

Il nostro sistema è che il numero massimo non superi di oltre la metà il numero minimo. Quindi, se il minimo è 400, si deve

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 SETTEMBRE 1960

dire non più di 600, per non creare una norma anomala.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Ieri sera in Commissione si è parlato di 400 e 700 perché prima si parlava di 500 e 750.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Infatti 750 rappresenta una volta e mezzo il numero minimo, 500.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Esatto. Quindi si può dire 400 e 600 per equiparare la norma.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Accetto l'emendamento.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. A mio avviso la formulazione del capoverso: « La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta », ecc. è equivoca. Sappiamo perfettamente quello che avviene in relazione all'applicazione delle leggi elettorali per i consigli comunali come per le Assemblee legislative, sappiamo la strana figura, preoccupante e preoccupata figura, del cosiddetto notaio; sappiamo che vi sono disposizioni di ordine penale assai gravi in relazione alle autentiche notarili; sappiamo che vi sono interpretazioni a mio avviso non esasperate, ma preoccupanti in punto di autentica da parte del notaio. Naturalmente i partiti politici costituiti con imponenza di mezzi e di aderenti meno si preoccupano della funzione del notaio; ma sappiamo anche che la funzione del notaio diventa una funzione irrisoria ed irritante (ed è per questo che qualche volta si rendono necessarie le amnistie) e si vivono ore di preoccupazione da parte di coloro che sono stati veramente eletti in relazione ad autentiche irregolari ed i notai sono le vittime delle situazioni che vanno a crearsi.

Ora, avevo pensato (e penso che la Commissione confermerà) che questa determinazione di cui a questo capoverso risolvesse il problema (per questo procedevo alla lettura).

Il capoverso dice: « La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da non più di 700 elettori della provincia e deve contenere l'indicazione di due delegati a designare personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio », ecc. Non credo che ci si richiamerà ad una tradizione antigrammaticale. Sarebbe che il notaio debba autenticare la designazione delle persone autorizzate a presentare la candidatura e la responsabilità per le firme raccolte. Si trasferirebbe dal notaio a coloro che presentano le firme per la can-

didatura, così che questi ne devono in un certo senso garantire l'autenticità.

È bene che si precisi se i 400 nel minimo e i 700 nel massimo elettori della provincia devono presentare le loro firme e ciascuna di esse deve essere autenticata dal notaio nelle sedi dei partiti, oppure nell'ufficio del notaio, o se, invece, non si debba sveltire una formalità che contrasta l'universalità del suffragio.

La disciplina attuale, a tutto vantaggio dei partiti organizzati, conduce o ad una esasperazione da parte dei notai prudenti (e mi augurerei che tutti fossero prudenti), o ad una leggerezza comunque non dolosa dei notai meno prudenti; il che crea una situazione di difficoltà paralizzatrice dello scatto elettorale del suffragio universale soprattutto per i partiti minori, dei quali per altro io non faccio parte (io sono del partito di Degli Occhi). Penso proprio che si debba sveltire la procedura in questo senso: cioè i partiti, che vengono ad assumere — non consacrata — una personalità giuridica e rappresentativa, deleghino coloro che si assumono la responsabilità di raccogliere le firme; questi, naturalmente, però, autorizzati e consacrati dall'intervento notarile. Un chiarimento deve intervenire, perché, così come è formulata, l'espressione è assolutamente equivoca, perché mentre grammaticalmente sembra che l'autentica si riferisca soltanto all'indicazione dei due delegati a designare personalmente così che costoro, secondo la formulazione, dovrebbero essere i titolari del diritto e del dovere della presentazione delle firme autentiche, il richiamo finale alle norme per le elezioni comunali sembra ribadire il danno della deplorata complessità.

Se così non è, si chiarisca, perché è verissimo che il nemico è alle porte (giorno 13 con l'aggravante del mese di novembre, che notoriamente è il mese dei morti), ma nemmeno la data che si vuole inesorabilmente imposta autorizza confusione ed equivoco.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione l'articolo 4, con le modifiche accettate dalla Commissione e dal Governo.

DEGLI OCCHI. Scusi, signor Presidente, io attendevo una dichiarazione dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Degli Occhi, il relatore non ha ritenuto di fare dichiarazioni ed io non lo posso costringere, dato che non siamo in presenza di alcun emendamento. Ella ha fatto rilievi rispettabilissimi, ma non ha presentato un emendamento, che avrebbe dovuto presentare un'ora prima della seduta.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 SETTEMBRE 1960

DEGLI OCCHI. Signor Presidente, poiché la procedura è di estrema urgenza, mi pare che non si possa invocare l'*iter* consueto.

PRESIDENTE. Nella riunione dei capigruppo si è rimasti d'intesa che sarebbero stati ammessi emendamenti fino ad un'ora prima della seduta.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, noi ci siamo sforzati di comprendere quanto voleva dire l'onorevole Degli Occhi, ma sostanzialmente, in questo punto dell'articolo 4, ci riferiamo ad una dichiarazione autenticata dal notaio che autorizza delle persone ad agire in nome di altre. Infatti, l'inciso si riferisce solo a questo: « deve contenere l'indicazione di due delegati a designare personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio ». Quindi, si riferisce soltanto a questo, non alla presentazione delle liste o all'autentica delle firme dei sottoscrittori (questo è contemplato in altro punto della legge). Quindi, il significato è chiaro ed è quello letterale.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Ho capito che siamo d'accordo che la norma che si riferisce all'autentica dei presentatori non è la norma che si riferisce a questo. Gradirei sapere poi dov'è scritta la norma in relazione all'autentica del notaio per ciascuna singola firma.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Vi è il rinvio alle norme per l'elezione dei consigli comunali.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Capoverso dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. La norma in questione riproduce già una norma esistente nella legislazione attuale, la quale norma non ha dato luogo a nessun inconveniente. Perciò, le preoccupazioni dell'onorevole Degli Occhi mi sembrano ingiustificate, tenuto conto anche dei precedenti. Chiedo quindi che la norma sia approvata nel testo proposto.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Mi sia consentito di dire che l'onorevole ministro non è d'accordo col ministro di grazia e giustizia, perché numerose denunce sono state fatte precisamente in relazione a questo. Ad ogni modo, in relazione a queste osservazioni, non arse e non

confutate, mi riservo di fare una dichiarazione di voto sul complesso della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo modificato:

« L'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla provincia.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da non più di 600 elettori della provincia e deve contenere l'indicazione di due delegati a designare personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale.

La presentazione deve essere effettuata, entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali ».

(E approvato).

Si dia lettura dei cinque articoli successivi che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 5.

« Gli articoli 15 e 16 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono soppressi ».

(E approvato).

ART. 6.

« L'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« Compiute le operazioni relative all'esame ed all'ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

1°) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 SETTEMBRE 1960

rispettivi gruppi ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;

2°) trasmette immediatamente alla Prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi.

Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136.

Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate ».

(È approvato).

ART. 7.

« L'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente :

« La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli uffici elettorali circoscrizionali e presso l'ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione ».

(È approvato).

ART. 8.

« Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 21 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono soppressi ».

(È approvato).

ART. 9.

« L'articolo 22 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la corte d'appello od il tribunale ai termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;

determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

L'assegnazione dei seggi di consigliere provinciale si fa nel modo seguente:

si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati, per il numero dei consiglieri da eleggere « più due » ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente;

si attribuiscono, quindi, ad ogni gruppo di candidati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso ai gruppi superi quello dei seggi assegnati alla provincia, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parità dei resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo

quoziente, ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati di questi gruppi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare, aumentato « di due ». Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra i vari gruppi con le modalità previste dai commi precedenti.

L'ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria dell'amministrazione provinciale, nonché alla prefettura perché, a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Almirante propone, al quarto capoverso, di sopprimere le parole « più due » e al settimo capoverso di sopprimere le parole « aumentato di due ».

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALMIRANTE. Credo che la mia breve illustrazione possa valere anche come dichiarazione di voto a nome del nostro gruppo.

Siamo arrivati alla conclusione di una lunga battaglia e di una lunga polemica intorno alla estensione del sistema proporzionale alle elezioni per i consigli provinciali. Giova ricordare, per chiarezza, il punto di partenza di questa battaglia e di questa polemica, che alcuni mesi or sono vide contrapposti il criterio della proporzionale e il criterio della stabilità delle amministrazioni. Ci sentimmo dichiarare e ripetere per mesi e mesi nelle varie sedi — parlamentare, politica e giornalistica — dai rappresentanti del partito di maggioranza relativa che il criterio della stabilità delle amministrazioni (quello tendente a ridurre al minimo il numero delle cosiddette giunte difficili o difficilissime anche per i consigli provinciali) dovesse prevalere sul criterio della proporzionale.

Il partito al quale ho l'onore di appartenere non ha mai condiviso la priorità del criterio della stabilità delle amministrazioni sul criterio della proporzionale.

Ci siamo sempre battuti, per ovvie ragioni di carattere politico e di principio, in favore della proporzionale, sia nelle elezioni politiche sia nelle elezioni amministrative di ogni genere. Ci trovavamo comunque di fronte a due posizioni ugualmente chiare, ugualmente cor-

rette, ugualmente oneste. Adesso non ci si trova più di fronte alla medesima contrapposizione. Il criterio proporzionalistico è stato accolto, in linea di principio, più o meno pacificamente da tutti i gruppi, compreso in questo momento il gruppo del partito di maggioranza relativa, e tutti i gruppi, compreso quello democristiano, hanno affermato l'opportunità che le elezioni rispecchino nei loro risultati la genuina volontà del corpo elettorale. Se questo è il criterio, a questo criterio risponde la legge così come noi chiediamo che venga emendata, cioè con l'abolizione del correttivo « più due ». Infatti questo « più due » rappresenta non un correttivo ma una contaminazione e il tentativo di mantenere in vita, nel quadro del sistema proporzionale, un criterio maggioritario inaccettabile da parte di tutti, ivi compresi coloro che in questo momento lo stanno sostenendo.

Si tratta evidentemente di un problema politico, che si sta cercando di risolvere e si risolverà, indubbiamente, con il metodo che alcuni giornali hanno efficacemente definito come il metodo del « vestito su misura ». In altri termini ognuno sta cercando (e avviene sempre così quando si dibattono problemi di modifica di leggi elettorali alla vigilia delle elezioni) per il proprio partito e per il proprio gruppo l'« abito su misura », ossia la legge elettorale che maggiormente gli conviene.

Il rappresentante del partito socialista italiano, come relatore non più di minoranza ma di maggioranza (la vera maggioranza), si è testé molto compiaciuto per i risultati ai quali si è pervenuti; il suo partito è notoriamente favorevole al « più due », come lo stesso onorevole Ferri ha dichiarato. Anche se da qualche tempo a questa parte il partito socialista ama muoversi, dal punto di vista parlamentare, verso la destra, questa volta si è mosso anche verso sinistra per cercare di ottenere (e l'ha rapidamente ottenuta) la solidarietà del gruppo comunista, perché questa legge elettorale avvantaggia anche il partito comunista pur essendo fatta su misura per gli interessi politico-elettorali del partito socialista italiano. Non vi è nulla di male, in quest'ultimo fatto; dobbiamo anzi dare atto al P.S.I. di questo successo politico, ottenuto mercè la cordiale collaborazione della democrazia cristiana e con il sacrificio dei partiti minori, che costituiscono ufficialmente l'attuale maggioranza. Sono perfettamente comprensibili i motivi politici ed elettorali per i quali il partito socialista è favorevole al nuovo testo. Altrettanto evidenti sono i motivi per cui è favorevole anche il partito comunista: esso ha fatto una

piccola cortesia al gruppo parlamentare del partito socialista e può darsi che questo se ne ricordi quando si tratterà di formare le maggioranze.

Diceva l'onorevole Ferri che la nuova legge consentirà ad ogni partito di presentarsi autonomamente; ma è veramente strano che sia necessaria una legge per consentire ad ogni partito di condurre una politica autonoma; anzi, per dire la verità, non sapevo che a tale scopo fosse necessario l'intervento della legge, in quanto ho sempre ritenuto che la politica autonoma di un qualsiasi partito sia il frutto della spontanea e genuina decisione di ciascun partito. Sta di fatto che ora il partito socialista è stato autorizzato per legge a rendersi autonomo rispetto al partito comunista nella formazione delle giunte provinciali.

Non è stata una mossa sbagliata (si è anzi trattato di un passo intelligente) da parte del partito comunista quella di rendere una piccola cortesia al partito socialista: non si sa mai... I socialisti intendono essere autonomi, ma io ho l'impressione che in quei consigli provinciali in cui sarà possibile, dopo le elezioni, costituire maggioranze di estrema sinistra, fra comunisti e socialisti, questi ultimi potranno anche scegliere in quel senso; e il partito comunista sarà ben lieto che la scelta dei socialisti in quel senso si orienti. Il che mi pare serva a dimostrare come il successo politico del partito socialista (grazie, ripeto, alla compiacenza della democrazia cristiana e col sacrificio dei partiti minori della maggioranza) sia ancora più notevole di quello che nella sua modestia l'onorevole Ferri ha voluto riconoscere; con la nuova legge, infatti, il partito socialista è in grado di potersi sganciare o sganciare dal partito comunista e dalla democrazia cristiana a seconda che lo richiedano gli interessi politico-elettorali di partito, considerati in sede locale, applicando così subito dopo le elezioni il sistema del « caso per caso ».

In altri termini, attraverso il nuovo testo e mediante l'accorgimento del « più due », il partito socialista viene a beneficiare di quella possibilità di scegliere caso per caso gli alleati che in questi quindici anni ha rappresentato la vera forza della democrazia cristiana nelle amministrazioni locali. Noi ci compiaciamo con il partito socialista, col partito comunista (che in parte esso pure ne beneficerà) e, naturalmente, con la democrazia cristiana, per questo successo.

Se la democrazia cristiana ha deciso, come sembra, talune scelte e taluni indirizzi poli-

tici, questo è in un certo senso l'abito su misura anche per il partito di maggioranza o, per essere più esatti, per la sua sinistra, ed anche per l'onorevole Scelba, il quale, tuttavia, potrebbe accorgersi fra non molto che il vestito è stretto. In questo momento può darsi che l'onorevole Scelba (il cui orientamento politico da un po' di tempo a questa parte è alquanto misterioso) sia convinto di essersi confezionato un abito su misura: vedremo poi se a novembre, a seguito delle piogge autunnali, il vestito si restringerà o rimarrà invece nella misura attuale. Comunque la democrazia cristiana con il « più due » ha cercato di fare in modo, nei limiti del possibile, che anche per lei il vestito sia su misura.

Coloro che si sacrificano sul serio (ed io lo considero con malinconia, con rammarico ed anche con molta ammirazione in questo momento) sono i partiti cosiddetti minori, cioè il partito repubblicano, quello socialdemocratico e quello liberale, i quali con il « più due » vengono a perdere le possibilità che la proporzionale cosiddetta pura avrebbe loro consentite.

Pertanto l'emendamento che il Movimento sociale ha presentato e sostiene, nonché la presente dichiarazione di voto, rappresentano una posizione che non potrà riuscire sgradita ai partiti socialdemocratico, repubblicano e liberale. Anzi, rappresentano una posizione di maggiore interesse per loro, se in questa sede ognuno sostenesse le proprie tesi genuine. Infatti, siccome abbiamo sempre avuto (e penso avremo in maggior misura ancora) più voti di quanti ne abbiano riportati rispettivamente i partiti repubblicano, socialdemocratico e liberale, l'emendamento che stiamo in questo momento presentando non può esserci attribuito come di nostro interesse: l'emendamento interessa il partito repubblicano prima di tutto e poi i partiti liberale e socialdemocratico.

Non so come si regoleranno quei partiti di fronte al nostro emendamento in aula. In Commissione, forse senza rendersi conto fino in fondo (non si offendano e non si dolgano di quanto sto dicendo) dell'esatta situazione, essi lo hanno respinto. Può darsi che ci ripensino; se non vi ripenseranno sarà evidente che essi lo fanno perché non ci possono ripensare, in quanto la ragion politica, il compromesso politico li hanno indotti, li hanno costretti — poverini! — a sacrificare il loro elettorato, quel tale elettorato in nome del quale si è bruciato tanto incenso da parte dei partiti cosiddetti democratici negli scorsi mesi e nelle scorse settimane.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 SETTEMBRE 1960

Queste le ragioni e il fine del nostro emendamento, restando in tal modo chiaro, anzi sempre più chiaro, che il Movimento sociale italiano continua a battersi per la proporzionale in ogni specie di elezioni. (*Applausi a destra*).

LATTANZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATTANZIO. Il mio gruppo si riserva di intervenire, se sarà il caso, in sede di dichiarazione di voto per porre in evidenza i motivi ispiratori che lo hanno portato a sottoporre al Parlamento gli emendamenti di cui alla proposta in discussione questa mattina. Mi pare pertanto di non dover rispondere in questa sede alla parte riguardante la dichiarazione di voto dell'onorevole Almirante.

Resta invece il problema concernente il sistema elettorale nella parte più specifica del quoziente naturale o del quoziente corretto. Mi pare indubbio che le proposte di modifica dell'attuale legge elettorale del 1951 sono un risultato degli accordi tra i quattro partiti che hanno votato a favore dell'attuale Governo. Non soltanto non lo nascondiamo, ma siamo lieti di questa riconfermata solidarietà tra i quattro partiti che il 5 agosto scorso votarono a favore del Governo.

Intendo però ricordare alla Camera i motivi ispiratori di quell'accordo; cioè vorrei dire che i motivi di quest'accordo prevedono la soluzione più equa possibile nell'applicazione del principio proporzionale. Non devo ricordare in questa sede all'onorevole Almirante che in realtà esistono più di 200 modi diversi per applicare il principio della proporzionale. Pertanto non posso condividere la sua impostazione, onorevole Almirante, per cui proporzionale significa soltanto quoziente naturale e che tutto quello che non è quoziente naturale è, nientemeno, un sistema maggioritario. In realtà a prima vista potrebbe anche sembrare che il sistema più logico per procedere alla ripartizione di un certo numero di seggi tra un certo numero di liste sia quello del quoziente naturale.

Ma, come ieri sera mi sono sforzato di dimostrare in Commissione, tale principio non corrisponde affatto al criterio della eguale rappresentatività dei voti.

Su questo problema desidero richiamare la attenzione della Camera. Mi chiedo cioè se sia equo quel criterio che assegna un certo numero di seggi con un certo « costo » di voti, mentre poi assegna altri seggi con un « costo » molto inferiore! Ieri sera, portando un esempio, dissi all'onorevole Almirante che

in realtà si poteva verificare (e si verifica costantemente, proprio applicando il principio del quoziente naturale) che, mentre facciamo l'assegnazione di un seggio per tutti i partiti intorno a 3000 voti, possiamo trovarci a fare la successiva ripartizione in maniera diversa, per cui assegnamo i successivi seggi soltanto con 30, 40, 50 voti. Ciò significa, in altre parole, che alcuni seggi « costano » 3000 voti ed altri « costano » soltanto qualche decina di voti. Questo mi pare non sia giusto e pertanto non poteva essere alla base dell'accordo di cui ho fatto menzione.

D'altronde, ciò non rappresenta una novità: è dal 1889 che questo principio si applica presso molte legislazioni straniere. Ricorderò il caso della Svizzera, che fu la prima nazione ad applicare il sistema del quoziente naturale corretto. Né l'onorevole Almirante deve dimenticare che l'attuale Camera dei deputati è stata eletta proprio in questo modo, per cui viene fatto di chiedersi come mai, secondo l'onorevole Almirante, avremmo trovato un espediente nuovo per cercare di fare un abito su misura. Il partito comunista qualche giorno fa diceva che volevamo fare un abito su misura per la democrazia cristiana, oggi invece il movimento sociale italiano sostiene che stiamo facendo un abito su misura per il partito socialista italiano.

Per quanto riguarda il mio partito devo dire che è largamente noto a quanti sono in quest'aula e fuori di qui, che in realtà in questi ultimi 15 anni, tutte le leggi elettorali non sono mai state fatte a vantaggio della democrazia cristiana. (*Commenti a sinistra*). Non sono mai state cioè fatte su misura per la democrazia cristiana. Ciò sanno soprattutto gli elettori; ed è stato anche per superare questo *handicap* che nelle ultime elezioni politiche la democrazia cristiana ha avuto oltre un milione e mezzo di voti in più.

Mi sembrava, perciò, che fosse opportuno sottolineare l'ansia di giustizia che è al fondo dell'accordo che siamo lieti di aver stipulato fra i quattro partiti che hanno accordato la fiducia all'attuale Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti Almirante?

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione ha accettato il principio del coefficiente corretto, per cui non può che esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Almirante, tendente a sop-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 SETTEMBRE 1960

primere le parole: « più due », nel quarto capoverso.

(*Non è approvato*).

Il successivo emendamento è assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente: »

« I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

In relazione al suo emendamento prima accolto, il Governo propone il seguente articolo 11-bis:

« Il termine previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni dei consigli comunali, è fissato alle ore 12 del venticinquesimo giorno precedente le elezioni ».

RICCIO, *Presidente della Commissione*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11-bis.

(*È approvato*).

Per coordinamento con l'articolo testé approvato, l'intitolazione della legge va così modificata:

« Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ed al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali ».

Si dia lettura degli articoli 12, 13 e 14, che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 12.

« Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente: »

« Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale ».

(*È approvato*).

ART. 13.

« Il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione delle nuove tabelle delle circoscrizioni dei collegi da costituire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di essa.

Finché non avrà avuto luogo la pubblicazione di cui al comma precedente, le elezioni per la rinnovazione dei Consigli provinciali si effettueranno sulla base dei collegi uninominali già delimitati in attuazione della norma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Qualora il gruppo comprenda, a norma dell'articolo 3, secondo comma, un numero di candidati eccedente quello dei collegi di cui al comma precedente, non si fa luogo ad alcuna indicazione di collegio per i candidati che, nell'ordine di presentazione, risultano in eccedenza. Le loro generalità sono riportate, nei manifesti di tutti i collegi, in calce all'elenco dei candidati dei collegi medesimi, con l'indicazione del relativo contrassegno.

I candidati suddetti saranno proclamati, secondo l'ordine di presentazione, qualora al gruppo spetti un numero di seggi superiore a quello dei candidati presentati per i singoli collegi.

Essi saranno, altresì, chiamati a surrogare i consiglieri provinciali del medesimo gruppo che venissero a mancare, per qualsiasi causa, nel corso del quadriennio, quando non vi siano altri candidati del gruppo designati per i collegi ».

(*È approvato*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 SETTEMBRE 1960

ART. 14.

« Le norme dell'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, continueranno ad essere applicate per le vacanze che avessero a verificarsi nei Consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 15, ultimo della proposta di legge. Se ne dia lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 8 marzo 1951, n. 122, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e le loro successive modificazioni, e della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Dirò brevemente i motivi che inducono il gruppo comunista a votare a favore della proposta di legge, così come viene presentata oggi alla Camera.

La discussione, come è stato già detto, è stata lunga; essa ha investito problemi soltanto apparentemente di tecnica elettorale ed ha interessato largamente i gruppi politici e l'opinione pubblica. Credo che possiamo ricordare oggi, in occasione di questo nostro voto favorevole, che noi non siamo mai stati in nessun modo assenti dal dibattito e dalla lotta che si è svolta in questi mesi intorno a questo problema.

Due motivi essenziali muovevano il nostro gruppo: il primo era che si rispettasse l'obbligo costituzionale e si tenessero le elezioni. E noi ci compiacciamo del fatto che la maggioranza, che il Governo abbiano modificato la loro concezione meteorologica. L'anno scorso sembrava impossibile poter tenere le elezioni nel mese di ottobre, mentre oggi il Governo e la maggioranza non solo le ritengono possibili, ma necessarie nel mese di novembre.

Credo che sia difficile contestare che noi abbiamo posto questo problema con testarda tenacia; l'abbiamo posto nel paese, qui nel Parlamento, l'abbiamo posto ogni volta che i gruppi parlamentari hanno dovuto esprimere il loro pensiero sulla formazione di

nuovi Governi. Abbiamo sempre insistito, qualche volta anche soli, nel pretendere le elezioni in autunno, perché si potesse parlare anche soltanto di un inizio di ritorno alla legalità costituzionale.

Ma, detto questo, non vogliamo certamente rivendicare a merito esclusivo del nostro partito che le elezioni si possano tenere nel mese di novembre. Il Governo non cede a noi e i partiti che avrebbero volentieri rinviato le elezioni, come più di una volta hanno ammesso, non cedono soltanto all'insistenza dei comunisti. A nostro giudizio, il fatto che le elezioni si terranno a novembre è una prova che vi è nell'aria ancora il soffio delle giornate di luglio, che si è compreso che non si poteva respingere questa richiesta e che i cittadini, avendo un diritto da far valere, si sarebbero fatti sentire con forza perché non andasse elusa la richiesta di questo ripristino della legalità costituzionale.

Io non aggiungo altre parole, ma posso ricordare quelle pronunciate questa mattina dall'oratore democristiano che ha dichiarato che le elezioni è bene che si tengano a novembre, non fosse altro per porre fine a quelle che ha voluto chiamare le possibili speculazioni che da qualche parte si facevano.

Se noi siamo riusciti a far tenere le elezioni in autunno, a far rispettare l'adempimento costituzionale per il timore delle speculazioni che avremmo fatte, possiamo dire di avere assolto pienamente al nostro compito, alla nostra funzione di oppositori, di difensori della Costituzione, di rappresentanti dei cittadini, anche di quei democristiani che non vogliono mantenere in vita oltre la data della scadenza i vecchi consigli o consentire che commissari governino ancora i comuni e le province.

Questo è il primo punto che volevo sottolineare e noi siamo soddisfatti che le cose vadano in questo modo.

Il secondo punto è quello della proporzionale. Ricorderò alla Camera come su questa questione la polemica abbia più di una volta investito non le prese di posizione dei partiti, ma le supposte intenzioni. La polemica si è svolta spesso intorno a questo interrogativo: chi sono i proporzionalisti sinceri e quelli che lo fanno soltanto per ipocrisia? Vi è stato persino un momento in cui coloro che parlavano di proporzionale venivano accusati di non volerla e si pretendeva che l'unico modo per avere il sistema proporzionale fosse di accettare le proposte non proporzionalistiche della democrazia cristiana. In questa polemica sulle intenzioni, sui proporzionalisti sinceri e

su quelli ipocriti, credo che nessuno abbia mai potuto citare un solo atto, non dico di rinuncia o di capitolazione, ma anche soltanto di ostruzionismo da parte nostra. Qualcuno diceva che eravamo scarsamente entusiasti. Ma noi ogni volta abbiamo avanzato questa questione, abbiamo chiesto che la si risolvesse rapidamente e crediamo di aver dato anche un contributo essenziale a tale soluzione.

Perché eravamo e perché siamo per la proporzionale? Noi non consideriamo la proporzionale una manovra delle sinistre tendente a marciare divise per aumentare i voti, né siamo del parere, come qualche compagno socialista afferma qualche volta, che il vecchio sistema avesse il grave torto di danneggiare le sinistre perché toglieva voti ad un blocco del quale facevano parte i comunisti e offriva facili occasioni alla propaganda socialdemocratica. Cari colleghi, se fosse così, non ci spiegheremmo quello che è avvenuto, per esempio, a Ravenna nel 1959. Noi abbiamo avuto nel 1959 con la lista dei comunisti e dei socialisti uniti quattromila voti di più che l'anno prima (sommando i voti dei due partiti che si erano presentati divisi) e abbiamo avuto 10 mila voti in più di quanti ne avevamo avuti nelle elezioni amministrative precedenti.

Le elezioni si vincono col programma, con la politica, con i collegamenti. Le elezioni si vincono, come i colleghi democratici cristiani sanno, qualche volta col concorso dei parroci. La legge elettorale di per sé non pone problemi di collegamento politico quando non vi è una identità o una convergenza. Noi siamo contrari a che le convergenze e le identità siano obbligatorie per legge. Perciò non abbiamo mai fatto opposizione ad un mutamento del sistema elettorale provinciale. Abbiamo inoltre constatato che il sistema proporzionale migliorava la legge, perché pensiamo che oggi nel paese una maggiore articolazione politica, la possibilità di sopravvivenza o di resistenza di partiti di minoranza tradizionali e la possibilità di forze nuove non siano un elemento negativo, ma positivo. Pensiamo che questa legge elettorale dovrebbe servire non a difendere l'autonomia di chi ha già abbastanza forza per presentarsi come un partito autonomo, qualunque sia la legge, ma a difendere l'autonomia nei confronti della democrazia cristiana di quei partiti minori che ci accusano talvolta (o ci accusavano in passato, onorevole Reale) di non essere proporzionalisti entusiasti. Lo facevano certo dimenticando che noi abbiamo persino difeso la proporzionale contro quella legge maggioritaria che l'onorevole Lattanzio di-

mentica e che chiamammo legge-truffa. Onorevole Lattanzio, capisco che le sia difficile pronunziare quella parola così scottante sulle labbra di un democratico cristiano, ma sono costretto a ricordarle che il nostro proporzionalismo è di antica data rispetto a quello freschissimo, di giornata, che ella ci offre. Noi consideriamo che l'autonomia dei partiti minori e il manifestarsi di forze nuove siano dunque un elemento positivo.

Per quel che riguarda la formazione delle giunte amministrative, pensiamo che si dovranno costituire sulla base dei programmi e che se queste amministrazioni vorranno in qualche modo potersi chiamare davvero amministrazioni popolari, uno degli elementi sarà quello della necessità di abbandonare la discriminazione nei confronti delle forze essenziali del mondo del lavoro, che là dove hanno amministrato le province hanno dimostrato di saperlo fare onestamente in collegamento con le masse dei lavoratori e dei cittadini, e di essere rappresentanti non soltanto degli elettori che li avevano mandati ad occupare quei posti, ma di tutta la provincia. Insieme con i compagni socialisti abbiamo amministrato 24 province e credo che nessuno possa contestare al nostro partito, quando si tratterà di esaminare i programmi e di presentare i conti, il diritto di rivendicare i frutti di questa esperienza.

Noi siamo stati sempre proporzionalisti, proporzionalisti sinceri e veri, e ci piace dirlo apertamente qui. Se i repubblicani e i socialdemocratici fossero scesi in campo battendosi per la proporzionale pura, certamente più vantaggiosa per loro, avremmo sostenuto questa loro battaglia, avremmo votato questa loro richiesta. Invece, hanno discusso e hanno creduto di non avere la forza per potere andare più in là; forse li ha persino intimoriti ad un certo momento l'eventualità del nostro appoggio!

Oggi diciamo che consideriamo la proposta del quoziente « più due » come una variante essenzialmente tecnica. E ricordo in proposito all'onorevole Lattanzio (bisogna informarsi quando si interviene su argomenti tecnici) che non è un valido argomento sostenere che la Camera è stata eletta con il « più due ».

LATTANZIO. Avevo risposto ad una interruzione: si era detto, infatti, che si trattava di un espediente scoperto adesso.

PAJETTA GIAN CARLO. Per le elezioni politiche, noi comunisti, e credo anche i compagni socialisti, votammo il « più uno » e devo dire in proposito che lo votammo su una

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 SETTEMBRE 1960

relazione del liberale onorevole Martino, che nel frattempo era diventato ministro e votò invece il « più due », contro la sua stessa relazione.

ALMIRANTE. Adesso anche voi votate il « più due », quindi siete andati indietro.

PAJETTA GIAN CARLO. Votiamo il « più due » perché pensiamo che, se coloro i quali sono i più direttamente interessati considerano che ciò possa loro bastare, non sta a noi fare opposizione a tale iniziativa. E con ciò dimostriamo il grande rispetto che abbiamo per i partiti soltanto numericamente minori.

MONTE. In Russia come si vota? Con quale sistema?

PAJETTA GIAN CARLO. Con il sistema uninominale. Credevo che ella lo sapesse, dato che è possibile leggerlo su qualunque libro o documento.

Ad un certo momento ogni soluzione proporzionalista minacciò di naufragare. Mi piace ricordare questa circostanza, onorevoli colleghi, perché fu in quel momento che apparve tutto il valore della nostra iniziativa e che la nostra parola ebbe un peso.

Fummo allora accusati di ostruzionismo, di tiepidezza, di incomprendimento, perché non accettavamo il *quorum* (questa parola latina che oggi non è ricordata da nessuno). Perché? Quello era l'abito su misura per la democrazia cristiana, e pareva quasi che volesse ricavarne la sua denominazione dal latino ecclesiastico.

Qualche rappresentante dei partiti minori ci disse allora: voi potete permettervi questa battaglia contro il *quorum* perché difendete una posizione di principio e perché, d'altra parte, se la legge in vigore rimane, non potrete trarne che vantaggi. Possiamo dimostrare oggi, cari amici, che la battaglia che abbiamo combattuto per non accettare l'abito fatto su misura per la democrazia cristiana non è stata da noi combattuta solo per questioni di principio o perché la vecchia legge ci faceva comodo, ma per rendere possibile la soluzione che oggi ci viene prospettata e che non sarebbe stata mai prospettata qui se non avessimo incoraggiato i proporzionalisti, se non avessimo dissuaso coloro che ci consigliavano di accettare il compromesso e che ci volevano più tiepidi, e infine se non avessimo, lasciatemelo dire, ammonito la democrazia cristiana.

Quando discutemmo con i colleghi della democrazia cristiana e della direzione di questo partito, esprimemmo francamente il nostro pensiero: non soltanto non accetteremo questa proposta, dicemmo allora, ma la com-

batteremo in Parlamento e nel paese. E credo che qualcuno, che nel 1953 rimase scottato dall'acqua calda, se ne ricordasse bene e pensasse che era meglio andare alle elezioni senza affrontare una battaglia condotta dai comunisti in nome della proporzionale.

Volevamo l'impossibile, come scriveva la *Voce repubblicana* e come rilevava persino l'*Avanti!*? No! Noi non volevamo troppo e non volevamo l'impossibile, ma volevamo qualche cosa di profondamente diverso che oggi finalmente abbiamo ottenuto.

E questo dimostra che noi non contiamo niente? No: dimostra che noi contiamo qualcosa nelle trattative. Vi è stata una specie di commissione consultiva per la proporzionale, una commissione consultiva, onorevole Fanfani, per sapere se le elezioni dovevano tenersi a novembre, non ufficiale, non come quelle che nomina lei a proposito delle regioni, ma una commissione di fatto. In essa non eravamo e siamo soddisfatti di poter dire che quello che vi abbiamo sostenuto è stato tenuto in considerazione.

Per questo voteremo gli emendamenti e vogliamo ricordare che questi emendamenti (che vengono dopo una dura battaglia e dopo un dibattito che ha investito l'opinione pubblica e non è rimasto qui soltanto) rammentano ai legislatori ed agli elettori che in democrazia è vivo il Parlamento che non sfugge all'influenza e alla volontà del paese. (*Applausi a sinistra*).

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Onorevoli colleghi, io darò ragione del mio voto contrario alla legge che viene sottoposta alla Camera con motivazioni estremamente brevi e sintetiche, oserei dire quasi striminzite.

Prima di tutto io, che credo di vivere in una atmosfera fiabesca anche in relazione a questa discussione e che probabilmente sono considerato un sopravvissuto, non vedo cosa c'entrasse l'adempimento costituzionale con questa legge. L'adempimento costituzionale in relazione alla scadenza dei mandati è un adempimento che è di tutti i regimi rappresentativi; e che le elezioni si debbono fare a scadenze determinate non è novità costituzionale della Repubblica italiana. La verità è che l'adempimento costituzionale non è stato facilitato da questa legge, ma, semmai, è stato ritardato. Ma quello che veramente mi sorprende è precisamente che questo metodo elettorale turba ancor più l'armonia della legislazione elettorale; l'attuale disciplina si ri-

ferisce alle elezioni provinciali, mentre rimane intatta la legge per le elezioni comunali. Ed è proprio la mancata disciplina unitaria della legislazione elettorale insieme all'ansia del fattore tempo che esclude anche una impostazione unitaria politica. Si tratta al più di speranze di operazioni politiche quanto meno incerte. Quando sentivo la giusta impostazione proporzionalistica del collega onorevole Almirante mi veniva fatto di ricordare le considerazioni e gli argomenti di lontane battaglie a favore della rappresentanza proporzionale. Allora si assumeva che la riforma elettorale per la introduzione della rappresentanza proporzionale fosse una operazione di giustizia elettorale nella esattezza aritmetica, fosse lo svolgimento di una operazione elettorale che doveva avere la sua esatta fotografia (non fotomontaggio) nelle assemblee legislative. Viceversa qui non ho sentito che delle considerazioni d'ordine politico. Gli uni difendono i loro atteggiamenti più o meno coerenti in cospetto alla rappresentanza proporzionale; gli altri dicono che questa legge è fatta in funzione di determinati sbocchi di natura politica. Nessuno ha detto quello che evidentemente il proporzionalista puro avrebbe dovuto dire: che non preoccupano le conseguenze partitiche, ma si è solleciti della interpretazione esatta della volontà popolare attraverso i voti.

E qui debbo aggiungere un mesto sorriso (ma perché mesto?): vorrei ammonire l'onorevole Pajetta che quando egli dice che le elezioni si faranno a novembre perché ha sospinto il vento di luglio, l'onorevole Pajetta ha confessato che le riforme elettorali si fanno — in questo Parlamento — per delle esigenze immediate, per delle speranze immediate, mentre le riforme elettorali, soprattutto quelle che prendono ragione da una esigenza di giustizia, dovrebbero essere valide per tutti i tempi, per i consigli comunali come per i consigli provinciali come per le assemblee legislative.

E poi, dirimpettai dell'estrema sinistra e soprattutto colleghi e, se consentite, amici della democrazia cristiana (e non mi riferisco ai piccoli partiti che decidono, che si impongono, in odio alla proporzione della loro rappresentanza nel paese, giacché, cosa assurda, qui vi sono gruppi di pochi deputati che decidono, il che significa che non è affatto vero che si tratti dei grandi raggruppamenti contrapposti): state attenti, perché ho la netta impressione che se il corpo elettorale sarà libero di votare — dovranno votare tutti — esso dovrà domandarsi qualcosa in relazione alla prova

squisita data dal governo delle maggiori discriminazioni, dal governo cosiddetto centrista. Perché quelli che sono gli abissi che vi separano, voi li conoscete; ma proprio il partito che, forse dimentico del « Proletari di tutto il mondo unitevi! » è diventato il partito di « campanile sera » — di ostentato regionalismo — aveva diritto di far parte della commissione chiamata a risolvere il *puzzle* costituzionale delle regioni. E l'esclusione da essa degli uni (i comunisti) e degli altri (i missini) è un'altra prova che si finge di equiparare quantità e qualità assolutamente diverse.

Allora io vi dico: state attenti, perché il corpo elettorale vota in partenza, ma in arrivo può verificarsi l'opposto di quello che attraverso piccoli calcoli si vuole determinare.

Devo fare, in fine, due ultime osservazioni. Voi parlate delle rappresentanze organiche dei partiti. Ricordatevi però che il popolo dovrebbe votare in armonica libertà idee e persone, e che vota anonimamente; ora, vi è una grande parte dei liberi cittadini che pensa con sbigottimento alla necessità di votare inchiodata, così come il regime partitico inchioda: quel regime partitico che in Italia è peggio che regime partitocratico. Perché noi non siamo in democrazia, ma in partitocrazia, tanto è vero che l'onorevole Presidente della Camera convoca sempre i capigruppo. Dico di più: siamo in grupprocrazia, anzi in segretariocrazia. Siamo convocati qui, 596 deputati, per mettere lo spolverino, attraverso la lettura degli emendamenti, a quello che hanno deciso tra loro quattro segretari politici, con il paravento di quella che può essere stata la discussione di qualche ora in Commissione.

Pertanto l'*iter* che è stato percorso è un *iter* che limita la libertà del corpo elettorale. Si è offeso il Parlamento, più ancora di quel che non possa ritenersi offesa eventualmente la volontà del libero corpo elettorale.

Vi è una sola giustificazione, signori, per l'operazione che voi vagheggiate, la quale manca di ogni lealtà sul piano ideale, morale, sociale e politico. La spiegazione è questa, e la ritroviamo in Dante: « A mezzo novembre non giunge quel che tu d'ottobre fili ». Quindi necessita votare in settembre...

Voto contro questa proporzionale ampliata in cospetto della precedente legge regolatrice delle elezioni dei consigli provinciali, ampliata e... scorretta dal « più due! » Voto contro nella speranza soprattutto che in questa o in quell'ora si ritorni al metodo elettorale che è stato decoro dell'ora splendida del Parlamento italiano, il decoro, sì, delle coscienze

che sanno obbedire, ma che in gravi ore della storia vogliono decidere il proprio voto per l'imperativo della loro intima e meditata persuasione.

Questa dichiarazione non è questa volta la dichiarazione solo di chi ha parlato, ma anche del collega Cremisini, che vuole (me ne ha dato incarico con mio compiacimento) a me associarsi.

RUSSO SPENA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo della democrazia cristiana annuncio il voto favorevole scaturito dall'accordo raggiunto. Appena indugiamo a respingere quello che è stato detto dagli oppositori circa il nostro proporzionalismo di giornata o l'essere stati noi necessitati da eventuali paure di moti di piazza, ad accettare questo accordo.

Il nostro proporzionalismo non è di giornata, perché, senza scomodare la storia parlamentare italiana che ci ha visti già dal 1919 impegnati in lotte tenaci a favore della proporzionale, basta pensare all'*iter* di questa legge, ricordare l'intervento dell'onorevole Resta, il quale, pur mantenendo fede alla relazione di maggioranza che in linea di massima respingeva la proposta Luzzatto, già apriva le porte alla possibilità di una riforma in senso maggiormente proporzionalistico.

Fu opportuno a questo proposito l'atteggiamento del gruppo della democrazia cristiana nel mese di luglio quando, a mezzo del suo presidente onorevole Gui, chiese un mese di tempo perché i partiti sollecitamente potessero raggiungere un accordo. In un'atmosfera resa incandescente dalla prossimità dei comizi pre-elettorali, la decantazione delle opposte riserve e dei pregiudizi tattici dei diversi partiti non sarebbe avvenuta in guisa così soddisfacente e proficua.

La verità è questa: che delle perplessità vi erano e vi sono state. La proposta di legge Luzzatto metteva il partito della democrazia cristiana di fronte a due serie obiezioni di carattere generale. La prima riguardava la necessità di non ricorrere al sistema delle preferenze e di mantenere i collegi uninominali per la più larga rappresentanza delle zone. E a questa esigenza sopperì la felice proposta dell'onorevole Bertinelli. Ma la più grave e fondamentale obiezione verteva sulla « agibilità » e funzionalità delle amministrazioni.

Ora, il premio di maggioranza, che esisteva con la legge che oggi andiamo ad abrogare, serviva appunto a garantire la funzionalità delle amministrazioni e le statistiche dimostravano che in molte province questa garanzia organica sarebbe finita col venir meno dell'attuale sistema misto.

Il sistema adottato con gli emendamenti è quello della proporzionale pura, onorevoli colleghi, perché il più 2 di fronte al metodo D'Hondt, proposto dalla legge Luzzatto, è un avvicinarsi più accentuato alla proporzionale naturale. Del resto, come bene ha detto l'onorevole Lattanzio, il coefficiente $n + 2$ serve a far diventare equa la proporzionale, in quanto serve a ridurre i quozienti assegnati con i resti troppo deboli.

Ora, intanto questa proporzionale è stata definita a seguito dell'accordo raggiunto ed il problema della agibilità e della funzionalità delle amministrazioni provinciali è stato superato, in quanto di contro vi erano problemi ben più fondamentali sotto il profilo politico.

La democrazia cristiana ed i gruppi che oggi appoggiano il Governo si sono resi conto che le due esigenze fondamentali dell'autonomia dei partiti, la possibilità di presentarsi ciascuno con il proprio volto e con le proprie forze e la difesa dei partiti minori che hanno funzione altissima nella vita del paese, erano di importanza pari a quelle derivanti dalle preoccupazioni relative alla funzionalità delle amministrazioni. Si è fatta strada la convinzione che, risolto così il problema, non mancheranno positive influenze sulla funzionalità stessa dei corpi amministrativi, perché non è chi non veda (grazie anche alla superiore sensibilità politica che ha sempre distinto la democrazia cristiana, aliena del perseguimento del monopolio del potere politico e perciò pronta a rinunciare ad egoistiche posizioni di difesa di leggi che le garantiscano 30-40 posti in più nei consigli provinciali) non è chi non veda, dicevamo, come il popolo italiano sia chiamato ad operare una scelta consapevole e responsabile, intesa ad assicurare a tutte le amministrazioni quella larga maggioranza che consentirà nel campo delle autonomie locali, come già ha assicurato nel campo dell'amministrazione centrale dello Stato, la funzionalità necessaria a far progredire sempre più il nostro paese verso le mete della libertà, della civiltà e del progresso. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15, di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Consiglio dei ministri, nella sua prima riunione del 28 luglio 1960, accogliendo, pressoché unanimemente, la proposta del ministro dell'interno, deliberò che le elezioni amministrative avessero luogo all'epoca già prevista, senza ulteriori dilazioni. Di tale decisione si fece portavoce il Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni che accompagnarono la presentazione dell'attuale Governo.

Se fin d'allora non si ritenne di precisare la data, ciò dipese unicamente dal fatto che la sua determinazione era strettamente legata all'approvazione della legge elettorale provinciale. E in proposito, i partiti maggiormente interessati alla riforma avevano fatto noto al Governo che, se il Parlamento non avesse potuto deliberare in tempo per indire le elezioni in autunno, essi avrebbero preferito un ulteriore rinvio a primavera.

L'accordo successivamente intervenuto tra i partiti che appoggiano il Governo sulle modifiche da apportare alla legge elettorale provinciale e la rapida approvazione di tali modifiche da parte della Camera, eliminando ogni ostacolo, rendono possibile l'indizione delle elezioni alla data del 6 novembre prossimo, con un minimo ritardo perciò su quella, già fissata dal precedente Governo, del 23 ottobre, ritardo imposto da imprescindibili e rigorosi adempimenti tecnici.

Il Governo non può che rallegrarsi che la sua originaria decisione per il mantenimento della scadenza elettorale possa trovare così rigorosa attuazione.

Con il pieno consenso delle giunte regionali di governo della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, alla stessa data del 6 novembre

si svolgeranno anche le elezioni delle amministrazioni comunali della Sicilia, già scadute, e quelle del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, prossimo a scadere.

La rinnovazione delle amministrazioni locali, che copre pressoché l'intero territorio della Repubblica, è un atto assai importante nella vita nazionale, poiché da una vigorosa ripresa dell'azione amministrativa non potranno che derivare benefici per lo sviluppo economico e sociale del nostro popolo.

Quanti credono nel valore dell'autogoverno locale si augurano che le modifiche introdotte alla legge elettorale provinciale vigente non abbiano ad incidere sulla formazione e sulla stabilità delle future amministrazioni provinciali, condizioni essenziali per un'efficiente e proficua azione amministrativa.

Il Governo, mentre rivolge un caldo saluto agli amministratori cessanti, auspica che anche l'imminente consultazione si svolga, come sempre avvenne per quelle passate, nel più rigoroso rispetto del metodo democratico, e di ciò comunque si rende esso garante; ed auspica nello stesso tempo che i risultati della consultazione contribuiscano altresì al consolidamento delle libere istituzioni scelte con la Costituzione repubblicana. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Le seduta termina alle 12,50.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI